



PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

**QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

TITOLO I - Tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali

Articolo 1 - Oggetto

1. Le norme di cui al presente titolo disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Provinciale, in attuazione della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Finalità

1. La Provincia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi della Provincia, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito della Unione Europea. E ciò anche al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché, di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali della Provincia nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

3. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali della Provincia si intendono:

- le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti
 - le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni
 - le funzioni collegate all'accesso ed alla erogazione dei servizi resi dalla Provincia ai cittadini.
-

Articolo 3 - Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco, di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo1, comma 2, della legge n. 675 del 1996.

Articolo 4 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all'Articolo1, comma 2, della legge n. 675 del 1996, gestite dall'Amministrazione Provinciale sono individuate, su proposta del Direttore Generale, con presa d'atto della Giunta Provinciale.

Il Direttore Generale provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco delle banche dati gestite dall'Amministrazione Provinciale, sulla base delle relative comunicazioni inoltrate dai Dirigenti.

In caso di intervenute modificazioni, il Direttore Generale sottopone alla Giunta il nuovo

elenco ai fini della presa d'atto.

Articolo 5 - Titolarità delle banche dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al precedente Articolo 12, è la Provincia di Trapani.

La titolarità delle singole banche dati di cui all'Articolo 1, comma 2 della legge n. 675 del 1996, gestite dall'Amministrazione Provinciale è attribuita dal Presidente, con proprio provvedimento, al Dirigente della struttura, di norma titolare di Peg, cui la banca dati afferisce.

2. I titolari delle banche dati svolgono le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta, anche in materia di sicurezza, nonché, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Provinciale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il dirigente titolare di banca dati, qualora quest'ultima sia ripartita in una o più unità dislocate in siti diversi, definisce insieme agli altri dirigenti interessati ed in particolare con il Dirigente del Settore Informatica, qualora trattasi di banca dati elettronica, le modalità di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

4. Il dirigente titolare di ciascuna banca dati nomina, con provvedimento motivato, il responsabile della banca medesima, impartisce le necessarie istruzioni ed indica i compiti affidati. Vigila sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite, mediante verifiche periodiche.

Nel caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

5. Il responsabile deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente regolamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

6. Ove esigenze organizzative lo rendano necessario, possono essere nominati più responsabili di una stessa banca dati.

7. In caso di assenza o di impedimento del responsabile può essere nominato un sostituto.

Articolo 6 - Responsabilità delle banche dati

1. Il responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali nonché, alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi.

2. Il responsabile:

a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;

b) impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;

d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;

e) adempie a quanto disposto dalle Autorità ed Organi di vigilanza del sistema

amministrativo locale;

f) impartisce disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;

g) cura la relazione delle singole banche dati, cui sovrintende, con il Settore Informatica e Statistica della Provincia.

h) cura la informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;

i) dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.

Articolo 7 - Incaricati del trattamento

1. Il responsabile del trattamento dei dati procede, d'intesa con il Titolare, all'individuazione all'interno di ciascuna area operativa degli Incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt.9 e 10 della legge n. 675/96.

2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che deve controllarne l'osservanza.

3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.

4. Agli incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni di trattamento.

Articolo 8 - Trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.

3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.

4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti diversi dalla Provincia di cui all'Articolo13 del presente regolamento è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del

responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché, le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.

5. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento può adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'Articolo 22 della legge n. 675/96.

6. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività della Provincia o forniti dagli interessati, può essere effettuato:

a) da società, enti o consorzi che per conto della Provincia forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della Provincia, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;

b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dalla Provincia;

c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.

7. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché, dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere ed Esattore Provinciale.

8. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge 675/96, a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Articolo 9 - Misure di sicurezza

1. Il Presidente della Provincia di Trapani, con proprio provvedimento e sulla base del documento "Linee Guida per la definizione del Piano di sicurezza dei Sistemi Informativi Automatizzati della Provincia di Trapani" che il Settore Informatica e Statistica elaborerà disciplinerà gli adempimenti per adeguare i sistemi informativi automatizzati provinciali ai sensi dell'Articolo 15, comma 2, della legge n. 675 del 1996.

2. Il responsabile della banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del Piano di Sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo, con la collaborazione del Settore Informatica se trattasi di banca dati elettronica, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;

b) l'accesso non autorizzato;

c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;

d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

3. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza dei dati personali, il Settore Informatica e Statistica della Provincia di Trapani, in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adoterà tutte le misure di sicurezza al fine di:

- a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici, ottici e cartacei gestiti dal Settore Informatica anche per conto degli altri Settori.
- b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e in generale ai servizi informatici della Provincia, gestiti dal Settore Informatica.

Articolo 10 - Informazione

1. A cura del responsabile della banca dati viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'Articolo 10 della legge n. 675 del 1996.
2. I dirigenti titolari delle banche dati favoriscono, a tal fine, la introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga l'informazione di cui all'Articolo 10 della legge n. 675 del 1996 e, nei casi in cui è richiesto dalla stessa legge, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

Articolo 11 - Diritti dell'interessato

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'Articolo 13 della legge n. 675 del 1996, indirizzano le relative istanze al titolare delle banche dati di riferimento.

Articolo 12 - Rapporti con il Garante

1. Ciascun titolare della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge n. 675 del 1996, previa informazione alla struttura di cui all'unità organizzativa di cui all'Articolo 18 del presente regolamento.

TITOLO II – Disciplina del trattamento dei dati sensibili

Articolo 13 – Rapporti con il Garante per per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, D.Lgs. n. 135/1999

1. Al fine di individuare eventuali attività istituzionali non correlabili a a rilevanti finalità di interesse pubblico individuate nel D.Lgs. n. 135/1999 e nei successivi provvedimenti del Garante e per consentire al Garante stesso di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 3 3-bis, della Legge 675/1996, il Direttore Generale, sulla base delle relative comunicazioni inoltrate dai Dirigenti, comunica al Garante le attività individuate per le quali non è determinata dalla Legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Articolo 14 – Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili

per attività con finalità di interesse pubblico individuate dalla Legge o dal Garante

1. Qualora le rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate dalla legge o dal garante, non contengano né le tipologie dei dati né le operazioni eseguibili, il Direttore Generale, sulla base delle relative comunicazioni inoltrate dai Dirigenti, per garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, sottopone alla Giunta Provinciale specifico provvedimento per la determinazione sia i tipi dei dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico, sia le operazioni eseguibili.

2. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione sia all'interno dell'Amministrazione che nelle relazioni della stessa con le comunità locali.

3. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 1, possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

4. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del Decreto Legislativo n. 135/1999 e per le operazioni su di esse eseguibili, viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento predisposto dal Direttore Generale sulla base delle indicazioni fornite dai Dirigenti di Settore.

5. L'Aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora informazioni normative, tecnologiche e rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

6. Nell'informativa resa, ai sensi dell'art. 10, della legge 675/1996, ai soggetti che conferiscono dati alla Provincia per lo svolgimento di un'attività istituzionale, sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Articolo 15 – Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 135/1999

1. La Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla Legge 127/1997, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1,

2, 3, 4, del Decreto Legislativo n. 135/1999.

2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della Legge 675/1996, e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) la corretta gestione del rapporto fra amministrazione e cittadini ;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti i dati sensibili.

3. Le disposizioni organizzative di cui al precedente comma 1 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico ed all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento di dati sensibili.

Articolo 16 – Verifiche e controlli

1. I dirigenti dei settori ed i responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.

2. Gli stessi presentano annualmente al Direttore Generale rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal Decreto Legislativo n. 135/1999 e del presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 15, comma 1.

TITOLO III - Norme finali e transitorie

Articolo 17 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa del Consiglio Provinciale.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme della legge 7 agosto 1990 n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 n.352, della legge 675 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi 127 e 59 del 1997, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Articolo 18 - Unità organizzativa per la privacy

1. Il Regolamento Provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi dovrà individuare una unità organizzativa preposta a garantire l'uniformità di applicazione della legge n. 675 del 1996, del D.Lgs. n. 135 del 1999 e successive integrazioni ed modificazioni nonché del presente regolamento, fornendo l'adeguato supporto ai titolari ed ai responsabili delle singole banche dati.

L'unità organizzativa attuerà i compiti di cui al precedente comma, anche predisponendo l'opportuna modulistica, schemi di accordo tipo, ecc..
